

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disegno di Legge

D'iniziativa dei Senatori

LUIS ALBERTO ORELLANA

**«RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO
D'EUROPA SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI
PROVENTI DI REATO E SUL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO»**

Onorevoli Colleghi! - Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita è ormai pacificamente qualificato come un'attività criminosa; conseguentemente, esso è stato formalizzato, malgrado talune iniziali resistenze, come reato nella maggior parte degli ordinamenti penali nazionali. Di non minore importanza è la qualificazione del riciclaggio anche come fenomeno squisitamente economico-finanziario, in considerazione soprattutto degli effetti distorsivi che esso è in grado di produrre, sulle principali variabili economiche, sui meccanismi di allocazione delle risorse, sull'efficiente impiego delle stesse e, in generale, sulle dinamiche della ricchezza di un paese. Per tali ragioni, ai consueti strumenti repressivi, comuni all'azione di contrasto di ogni altra attività criminosa, si è affiancato un sistema di strumenti a carattere preventivo, prevalentemente collocati a presidio del settore finanziario. La medesima tipologia di strumenti è stata recentemente estesa anche sul versante del contrasto del finanziamento del terrorismo, che, sebbene in modo speculare rispetto a quanto avviene per il riciclaggio, si caratterizza per un evidente intimo collegamento con il sistema finanziario. La sempre più marcata dimensione transnazionale del fenomeno ha accresciuto, negli anni, il coinvolgimento, soprattutto sul fronte della prevenzione, di organismi internazionali di varia natura e dimensione, titolari di funzioni differenziate, segnatamente di standard-setter, di coordinamento delle autorità nazionali competenti, di emanazione di strumenti regolamentari, di valutazione dell'adeguatezza degli ordinamenti antiriciclaggio nazionali. Tale reticolato di principi, di atti e di norme contraddistingue a livello sovranazionale l'attività di prevenzione e contrasto sia del riciclaggio di capitali illeciti sia, a partire dai tragici eventi del settembre 2001, del finanziamento del terrorismo. Siffatto reticolato si caratterizza per un ampio spettro di strumenti, che ricomprende atti normativi con forza di legge, atti aventi carattere internazionale, quali convenzioni e dichiarazioni di principi, muniti di potere prescrittivo differenziato, standard internazionali, che, configurandosi talora come *soft law*, traggono la propria forza cogente, in primis, dall'autorevolezza dell'organo che li emana. Il riciclaggio, benché taluni ne enfatizzino le connotazioni penalistiche, si atteggia, da un punto di vista ontologico, come fenomeno economico-finanziario e ciò non tanto perché esso ha ad oggetto beni o altre utilità economiche, attività queste presenti in altre fattispecie delittuose, quanto perché l'utilizzo di detti beni o utilità economiche, per il loro basso costo e, anche, per le caratteristiche dimensionali e transnazionali dei fenomeni delittuosi più significativi cui si ricollegano, è idoneo ad alterare l'ordinato assetto economico-finanziario e monetario di un Paese e, talvolta, di intere aree regionali. Si osserva, in particolare che la presenza di operatori e di strutture economiche collusi con la criminalità altera profondamente i meccanismi di mercato nelle regole e negli obiettivi, distorce la concorrenza. Inoltre, i fenomeni finanziari connessi al riciclaggio o di denaro di provenienza illecita, alla corruzione, all'occultamento di risorse finalizzato all'evasione fiscale possono, per un verso, provocare effetti di rallentamento sulla crescita economica e, specie sul piano finanziario, effetti distorsivi con riguardo a

singoli operatori nonché ad interi mercati o loro parti significative. Tutto questo, infine, determina il deterioramento della reputazione e della “performance” dei singoli intermediari o di interi sistemi economici.

Il Consiglio d'Europa ha, sin dagli anni Ottanta, posto una grande attenzione alla lotta contro il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. A tal proposito rileva in particolare la raccomandazione No. R(80)10 concernente misure contro il trasferimento e la custodia di capitali di origine criminale. Uno degli strumenti cardine elaborati in merito è stata sicuramente la Convenzione sul riciclaggio, ricerca, sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990, il cui precipuo scopo era quello di facilitare la cooperazione internazionale in questo ambito, coordinando, ampliando e, pertanto, rendendo più efficaci gli strumenti già esistenti. La Convenzione che ci apprestiamo a ratificare si basa sulle disposizioni esistenti in quella del 1990, ampliandone però la portata, ed ha l'obiettivo di diventare uno strumento di riferimento internazionale per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il testo evidenzia chiaramente come il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di tali organizzazioni. Il pieno accoglimento, da parte del nostro Paese, delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, assume particolare rilievo alla luce dei lavori che, a partire 1° aprile 2014, concernono l'esame della proposta di legge A.C.2247 presso la Commissione VI Finanze della Camera sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014. Risulta evidente, pertanto, quanto indispensabile sia, per il nostro Paese, l'effettivo recepimento nel nostro ordinamento questo imprescindibile strumento di diritto internazionale.



Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism

Warsaw, 16.V.2005

The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community entered into force on 1 December 2009. As a consequence, as from that date, any reference to the European Community shall be read as the European Union.

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other Signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Convinced of the need to pursue a common criminal policy aimed at the protection of society;

Considering that the fight against serious crime, which has become an increasingly international problem, calls for the use of modern and effective methods on an international scale;

Believing that one of these methods consists in depriving criminals of the proceeds from crime and instrumentalities;

Considering that for the attainment of this aim a well-functioning system of international co-operation also must be established;

Bearing in mind the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (ETS No. 141 – hereinafter referred to as "the 1990 Convention");

Recalling also Resolution 1373(2001) on threats to international peace and security caused by terrorist acts adopted by the Security Council of the United Nations on 28 September 2001, and particularly its paragraph 3.d;

Recalling the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999 and particularly its Articles 2 and 4, which oblige States Parties to establish the financing of terrorism as a criminal offence;

Convinced of the necessity to take immediate steps to ratify and to implement fully the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, cited above,

Have agreed as follows:

Chapter I – Use of terms

Article 1 – Use of terms

For the purposes of this Convention:

- a "proceeds" means any economic advantage, derived from or obtained, directly or indirectly, from criminal offences. It may consist of any property as defined in sub-paragraph b of this article;
- b "property" includes property of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such property;
- c "instrumentalities" means any property used or intended to be used, in any manner, wholly or in part, to commit a criminal offence or criminal offences;
- d "confiscation" means a penalty or a measure, ordered by a court following proceedings in relation to a criminal offence or criminal offences resulting in the final deprivation of property;
- e "predicate offence" means any criminal offence as a result of which proceeds were generated that may become the subject of an offence as defined in Article 9 of this Convention.
- f "financial intelligence unit" (hereinafter referred to as "FIU") means a central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information
 - i concerning suspected proceeds and potential financing of terrorism, or
 - ii required by national legislation or regulation,

in order to combat money laundering and financing of terrorism;

- g "freezing" or "seizure" means temporarily prohibiting the transfer, destruction, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;

h "financing of terrorism" means the acts set out in Article 2 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, cited above.

Chapter II – Financing of terrorism

Article 2 – Application of the Convention to the financing of terrorism

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to apply the provisions contained in Chapters III, IV and V of this Convention to the financing of terrorism.

2 In particular, each Party shall ensure that it is able to search, trace, identify, freeze, seize and confiscate property, of a licit or illicit origin, used or allocated to be used by any means, in whole or in part, for the financing of terrorism, or the proceeds of this offence, and to provide co-operation to this end to the widest possible extent.

Chapter III – Measures to be taken at national level

Section 1 – General provisions

Article 3 – Confiscation measures

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate instrumentalities and proceeds or property the value of which corresponds to such proceeds and laundered property.

2 Provided that paragraph 1 of this article applies to money laundering and to the categories of offences in the appendix to the Convention, each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 1 of this article applies

a only in so far as the offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year. However, each Party may make a declaration on this provision in respect of the confiscation of the proceeds from tax offences for the sole purpose of being able to confiscate such proceeds, both nationally and through international cooperation, under national and international tax-debt recovery legislation; and/or

b only to a list of specified offences.

3 Parties may provide for mandatory confiscation in respect of offences which are subject to the confiscation regime. Parties may in particular include in this provision the offences of money laundering, drug trafficking, trafficking in human beings and any other serious offence.

4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to require that, in respect of a serious offence or offences as defined by national law, an offender demonstrates the origin of alleged proceeds or other property liable to

confiscation to the extent that such a requirement is consistent with the principles of its domestic law.

Article 4 – Investigative and provisional measures

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to identify, trace, freeze or seize rapidly property which is liable to confiscation pursuant to Article 3, in order in particular to facilitate the enforcement of a later confiscation.

Article 5 – Freezing, seizure and confiscation

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the measures to freeze, seize and confiscate also encompass:

- a the property into which the proceeds have been transformed or converted;
- b property acquired from legitimate sources, if proceeds have been intermingled, in whole or in part, with such property, up to the assessed value of the intermingled proceeds;
- c income or other benefits derived from proceeds, from property into which proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been intermingled, up to the assessed value of the intermingled proceeds, in the same manner and to the same extent as proceeds.

Article 6 – Management of frozen or seized property

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure proper management of frozen or seized property in accordance with Articles 4 and 5 of this Convention.

Article 7 – Investigative powers and techniques

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in Articles 3, 4 and 5. A Party shall not decline to act under the provisions of this article on grounds of bank secrecy.

2 Without prejudice to paragraph 1, each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to:

- a determine whether a natural or legal person is a holder or beneficial owner of one or more accounts, of whatever nature, in any bank located in its territory and, if so obtain all of the details of the identified accounts;
- b obtain the particulars of specified bank accounts and of banking operations which have been carried out during a specified period through one

or more specified accounts, including the particulars of any sending or recipient account;

c monitor, during a specified period, the banking operations that are being carried out through one or more identified accounts; and,

d ensure that banks do not disclose to the bank customer concerned or to other third persons that information has been sought or obtained in accordance with sub-paragraphs a, b, or c, or that an investigation is being carried out.

Parties shall consider extending this provision to accounts held in non-bank financial institutions.

3 Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to enable it to use special investigative techniques facilitating the identification and tracing of proceeds and the gathering of evidence related thereto, such as observation, interception of telecommunications, access to computer systems and order to produce specific documents.

Article 8 – Legal remedies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that interested parties affected by measures under Articles 3, 4 and 5 and such other provisions in this Section as are relevant, shall have effective legal remedies in order to preserve their rights.

Article 9 – Laundering offences

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences under its domestic law, when committed intentionally:

a the conversion or transfer of property, knowing that such property is proceeds, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his actions;

b the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is proceeds;

and, subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system;

c the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was proceeds;

d participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.

2 For the purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:

- a it shall not matter whether the predicate offence was subject to the criminal jurisdiction of the Party;
- b it may be provided that the offences set forth in that paragraph do not apply to the persons who committed the predicate offence;
- c knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in that paragraph may be inferred from objective, factual circumstances.

3 Each Party may adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as an offence under its domestic law all or some of the acts referred to in paragraph 1 of this article, in either or both of the following cases where the offender

- a suspected that the property was proceeds,
- b ought to have assumed that the property was proceeds.

4 Provided that paragraph 1 of this article applies to the categories of predicate offences in the appendix to the Convention, each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 1 of this article applies:

- a only in so far as the predicate offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year, or for those Parties that have a minimum threshold for offences in their legal system, in so far as the offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months; and/or
- b only to a list of specified predicate offences; and/or
- c to a category of serious offences in the national law of the Party.

5 Each Party shall ensure that a prior or simultaneous conviction for the predicate offence is not a prerequisite for a conviction for money laundering.

6 Each Party shall ensure that a conviction for money laundering under this Article is possible where it is proved that the property, the object of paragraph 1.a or b of this article, originated from a predicate offence, without it being necessary to establish precisely which offence.

7 Each Party shall ensure that predicate offences for money laundering extend to conduct that occurred in another State, which constitutes an offence in that State, and which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically. Each Party may provide that the only prerequisite is that the conduct would have constituted a predicate offence had it occurred domestically.

Article 10 – Corporate liability

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for the criminal offences of money laundering established in accordance with this Convention, committed for their

benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:

- a a power of representation of the legal person; or
- b an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
- c an authority to exercise control within the legal person,

as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences.

2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the criminal offences mentioned in paragraph 1 for the benefit of that legal person by a natural person under its authority.

3 Liability of a legal person under this Article shall not exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, instigators of, or accessories to, the criminal offences mentioned in paragraph 1.

4 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with this Article, shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.

Article 11 – Previous decisions

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to provide for the possibility of taking into account, when determining the penalty, final decisions against a natural or legal person taken in another Party in relation to offences established in accordance with this Convention.

Section 2 – Financial intelligence unit (FIU) and prevention

Article 12 – Financial intelligence unit (FIU)

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish an FIU as defined in this Convention.

2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that its FIU has access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions, including the analysis of suspicious transaction reports.

Article 13 – Measures to prevent money laundering

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory or monitoring regime to prevent money laundering and shall take due account of applicable international standards, including in particular the recommendations adopted by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

2 In that respect, each Party shall adopt, in particular, such legislative and other measures as may be necessary to:

a require legal and natural persons which engage in activities which are particularly likely to be used for money laundering purposes, and as far as these activities are concerned, to:

i identify and verify the identity of their customers and, where applicable, their ultimate beneficial owners, and to conduct ongoing due diligence on the business relationship, while taking into account a risk based approach;

ii report suspicions on money laundering subject to safeguard;

iii take supporting measures, such as record keeping on customer identification and transactions, training of personnel and the establishment of internal policies and procedures, and if appropriate, adapted to their size and nature of business;

b prohibit, as appropriate, the persons referred to in sub-paragraph a from disclosing the fact that a suspicious transaction report or related information has been transmitted or that a money laundering investigation is being or may be carried out;

c ensure that the persons referred to in sub-paragraph a are subject to effective systems for monitoring, and where applicable supervision, with a view to ensure their compliance with the requirements to combat money laundering, where appropriate on a risk sensitive basis.

3 In that respect, each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to detect the significant physical cross border transportation of cash and appropriate bearer negotiable instruments.

Article 14 – Postponement of domestic suspicious transactions

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to permit urgent action to be taken by the FIU or, as appropriate, by any other competent authorities or body, when there is a suspicion that a transaction is related to money laundering, to suspend or withhold consent to a transaction going ahead in order to analyse the transaction and confirm the suspicion. Each party may restrict such a measure to cases where a suspicious transaction report has been submitted. The maximum duration of any suspension or withholding of consent to a transaction shall be subject to any relevant provisions in national law.

Chapter IV – International co-operation

Section 1 – Principles of international co-operation

Article 15 – General principles and measures for international co-operation

- 1 The Parties shall mutually co-operate with each other to the widest extent possible for the purposes of investigations and proceedings aiming at the confiscation of instrumentalities and proceeds.
- 2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to enable it to comply, under the conditions provided for in this chapter, with requests:
 - a for confiscation of specific items of property representing proceeds or instrumentalities, as well as for confiscation of proceeds consisting in a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of proceeds;
 - b for investigative assistance and provisional measures with a view to either form of confiscation referred to under a above.
- 3 Investigative assistance and provisional measures sought in paragraph 2.b shall be carried out as permitted by and in accordance with the internal law of the requested Party. Where the request concerning one of these measures specifies formalities or procedures which are necessary under the law of the requesting Party, even if unfamiliar to the requested Party, the latter shall comply with such requests to the extent that the action sought is not contrary to the fundamental principles of its law.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that the requests coming from other Parties in order to identify, trace, freeze or seize the proceeds and instrumentalities, receive the same priority as those made in the framework of internal procedures.

Section 2 – Investigative assistance

Article 16 – Obligation to assist

The Parties shall afford each other, upon request, the widest possible measure of assistance in the identification and tracing of instrumentalities, proceeds and other property liable to confiscation. Such assistance shall include any measure providing and securing evidence as to the existence, location or movement, nature, legal status or value of the aforementioned property.

Article 17 – Requests for information on bank accounts

- 1 Each Party shall, under the conditions set out in this article, take the measures necessary to determine, in answer to a request sent by another Party, whether a natural or legal person that is the subject of a criminal investigation holds or controls one or more accounts, of whatever nature, in any bank located in its territory and, if so, provide the particulars of the identified accounts.
- 2 The obligation set out in this article shall apply only to the extent that the information is in the possession of the bank keeping the account.
- 3 In addition to the requirements of Article 37, the requesting party shall, in the request:

a state why it considers that the requested information is likely to be of substantial value for the purpose of the criminal investigation into the offence;

b state on what grounds it presumes that banks in the requested Party hold the account and specify, to the widest extent possible, which banks and/or accounts may be involved; and

c include any additional information available which may facilitate the execution of the request.

4 The requested Party may make the execution of such a request dependant on the same conditions as it applies in respect of requests for search and seizure.

5 Each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that this article applies only to the categories of offences specified in the list contained in the appendix to this Convention.

6 Parties may extend this provision to accounts held in non-bank financial institutions. Such extension may be made subject to the principle of reciprocity.

Article 18 – Requests for information on banking transactions

1 On request by another Party, the requested Party shall provide the particulars of specified bank accounts and of banking operations which have been carried out during a specified period through one or more accounts specified in the request, including the particulars of any sending or recipient account.

2 The obligation set out in this article shall apply only to the extent that the information is in the possession of the bank holding the account.

3 In addition to the requirements of Article 37, the requesting Party shall in its request indicate why it considers the requested information relevant for the purpose of the criminal investigation into the offence.

4 The requested Party may make the execution of such a request dependant on the same conditions as it applies in respect of requests for search and seizure.

5 Parties may extend this provision to accounts held in non-bank financial institutions. Such extension may be made subject to the principle of reciprocity.

Article 19 – Requests for the monitoring of banking transactions

1 Each Party shall ensure that, at the request of another Party, it is able to monitor, during a specified period, the banking operations that are being carried out through one or more accounts specified in the request and communicate the results thereof to the requesting Party.

2 In addition to the requirements of Article 37, the requesting Party shall in its request indicate why it considers the requested information relevant for the purpose of the criminal investigation into the offence.

3 The decision to monitor shall be taken in each individual case by the competent authorities of the requested Party, with due regard for the national law of that Party.

4 The practical details regarding the monitoring shall be agreed between the competent authorities of the requesting and requested Parties.

5 Parties may extend this provision to accounts held in non-bank financial institutions.

Article 20 – Spontaneous information

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request forward to another Party information on instrumentalities and proceeds, when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings or might lead to a request by that Party under this chapter.

Section 3 – Provisional measures

Article 21 – Obligation to take provisional measures

1 At the request of another Party which has instituted criminal proceedings or proceedings for the purpose of confiscation, a Party shall take the necessary provisional measures, such as freezing or seizing, to prevent any dealing in, transfer or disposal of property which, at a later stage, may be the subject of a request for confiscation or which might be such as to satisfy the request.

2 A Party which has received a request for confiscation pursuant to Article 23 shall, if so requested, take the measures mentioned in paragraph 1 of this article in respect of any property which is the subject of the request or which might be such as to satisfy the request.

Article 22 – Execution of provisional measures

1 After the execution of the provisional measures requested in conformity with paragraph 1 of Article 21, the requesting Party shall provide spontaneously and as soon as possible to the requested Party all information which may question or modify the extent of these measures. The requesting Party shall also provide without delays all complementary information requested by the requested Party and which is necessary for the implementation of and the follow up to the provisional measures.

2 Before lifting any provisional measure taken pursuant to this article, the requested Party shall, wherever possible, give the requesting Party an opportunity to present its reasons in favour of continuing the measure.

Section 4 – Confiscation

Article 23 – Obligation to confiscate

1 A Party, which has received a request made by another Party for confiscation concerning instrumentalities or proceeds, situated in its territory, shall:

- a enforce a confiscation order made by a court of a requesting Party in relation to such instrumentalities or proceeds; or
- b submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, enforce it.

2 For the purposes of applying paragraph 1.b of this article, any Party shall whenever necessary have competence to institute confiscation proceedings under its own law.

3 The provisions of paragraph 1 of this article shall also apply to confiscation consisting in a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of proceeds, if property on which the confiscation can be enforced is located in the requested Party. In such cases, when enforcing confiscation pursuant to paragraph 1, the requested Party shall, if payment is not obtained, realise the claim on any property available for that purpose.

4 If a request for confiscation concerns a specific item of property, the Parties may agree that the requested Party may enforce the confiscation in the form of a requirement to pay a sum of money corresponding to the value of the property.

5, The Parties shall co-operate to the widest extent possible under their domestic law with those Parties which request the execution of measures equivalent to confiscation leading to the deprivation of property, which are not criminal sanctions, in so far as such measures are ordered by a judicial authority of the requesting Party in relation to a criminal offence, provided that it has been established that the property constitutes proceeds or other property in the meaning of Article 5 of this Convention.

Article 24 – Execution of confiscation

1 The procedures for obtaining and enforcing the confiscation under Article 23 shall be governed by the law of the requested Party.

2 The requested Party shall be bound by the findings as to the facts in so far as they are stated in a conviction or judicial decision of the requesting Party or in so far as such conviction or judicial decision is implicitly based on them.

3 Each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that paragraph 2 of this article applies only subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

4 If the confiscation consists in the requirement to pay a sum of money, the competent authority of the requested Party shall convert the amount thereof into the

currency of that Party at the rate of exchange ruling at the time when the decision to enforce the confiscation is taken.

5 In the case of Article 23, paragraph 1.a, the requesting Party alone shall have the right to decide on any application for review of the confiscation order.

Article 25 – Confiscated property

1 Property confiscated by a Party pursuant to Articles 23 and 24 of this Convention, shall be disposed of by that Party in accordance with its domestic law and administrative procedures.

2 When acting on the request made by another Party in accordance with Articles 23 and 24 of this Convention, Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so requested, give priority consideration to returning the confiscated property to the requesting Party so that it can give compensation to the victims of the crime or return such property to their legitimate owners.

3 When acting on the request made by another Party in accordance with Articles 23 and 24 of this Convention, a Party may give special consideration to concluding agreements or arrangements on sharing with other Parties, on a regular or case-by-case basis, such property, in accordance with its domestic law or administrative procedures.

Article 26 – Right of enforcement and maximum amount of confiscation

1 A request for confiscation made under Articles 23 and 24 does not affect the right of the requesting Party to enforce itself the confiscation order.

2 Nothing in this Convention shall be so interpreted as to permit the total value of the confiscation to exceed the amount of the sum of money specified in the confiscation order. If a Party finds that this might occur, the Parties concerned shall enter into consultations to avoid such an effect.

Article 27 – Imprisonment in default

The requested Party shall not impose imprisonment in default or any other measure restricting the liberty of a person as a result of a request under Article 23, if the requesting Party has so specified in the request.

Section 5 – Refusal and postponement of co-operation

Article 28 – Grounds for refusal

1 Co-operation under this chapter may be refused if:

a the action sought would be contrary to the fundamental principles of the legal system of the requested Party; or

b the execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, ordre public or other essential interests of the requested Party; or

c in the opinion of the requested Party, the importance of the case to which the request relates does not justify the taking of the action sought; or

d the offence to which the request relates is a fiscal offence, with the exception of the financing of terrorism;

e the offence to which the request relates is a political offence, with the exception of the financing of terrorism; or

f the requested Party considers that compliance with the action sought would be contrary to the principle of "*ne bis in idem*"; or

g the offence to which the request relates would not be an offence under the law of the requested Party if committed within its jurisdiction. However, this ground for refusal applies to co-operation under Section 2 only in so far as the assistance sought involves coercive action. Where dual criminality is required for co-operation under this chapter, that requirement shall be deemed to be satisfied regardless of whether both Parties place the offence within the same category of offences or denominate the offence by the same terminology, provided that both Parties criminalise the conduct underlying the offence.

2 Co-operation under Section 2, in so far as the assistance sought involves coercive action, and under Section 3 of this chapter, may also be refused if the measures sought could not be taken under the domestic law of the requested Party for the purposes of investigations or proceedings, had it been a similar domestic case.

3 Where the law of the requested Party so requires, co-operation under Section 2, in so far as the assistance sought involves coercive action, and under Section 3 of this chapter may also be refused if the measures sought or any other measures having similar effects would not be permitted under the law of the requesting Party, or, as regards the competent authorities of the requesting Party, if the request is not authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.

4 Co-operation under Section 4 of this chapter may also be refused if:

a under the law of the requested Party confiscation is not provided for in respect of the type of offence to which the request relates; or

b without prejudice to the obligation pursuant to Article 23, paragraph 3, it would be contrary to the principles of the domestic law of the requested Party concerning the limits of confiscation in respect of the relationship between an offence and:

i an economic advantage that might be qualified as its proceeds; or

ii property that might be qualified as its instrumentalities; or

c under the law of the requested Party confiscation may no longer be imposed or enforced because of the lapse of time; or

d without prejudice to Article 23, paragraph 5, the request does not relate to a previous conviction, or a decision of a judicial nature or a statement in such a decision that an offence or several offences have been committed, on the basis of which the confiscation has been ordered or is sought; or

e confiscation is either not enforceable in the requesting Party, or it is still subject to ordinary means of appeal; or

f the request relates to a confiscation order resulting from a decision rendered in absentia of the person against whom the order was issued and, in the opinion of the requested Party, the proceedings conducted by the requesting Party leading to such decision did not satisfy the minimum rights of defence recognised as due to everyone against whom a criminal charge is made.

5 For the purpose of paragraph 4.f of this article a decision is not considered to have been rendered *in absentia* if:

a it has been confirmed or pronounced after opposition by the person concerned; or

b it has been rendered on appeal, provided that the appeal was lodged by the person concerned.

6 When considering, for the purposes of paragraph 4.f of this article if the minimum rights of defence have been satisfied, the requested Party shall take into account the fact that the person concerned has deliberately sought to evade justice or the fact that that person, having had the possibility of lodging a legal remedy against the decision made *in absentia*, elected not to do so. The same will apply when the person concerned, having been duly served with the summons to appear, elected not to do so nor to ask for adjournment.

7 A Party shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter. Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.

8 Without prejudice to the ground for refusal provided for in paragraph 1.a of this article:

a the fact that the person under investigation or subjected to a confiscation order by the authorities of the requesting Party is a legal person shall not be invoked by the requested Party as an obstacle to affording any co-operation under this chapter;

b the fact that the natural person against whom an order of confiscation of proceeds has been issued has died or the fact that a legal person against whom an order of confiscation of proceeds has been issued has subsequently been dissolved shall not be invoked as an obstacle to render assistance in accordance with Article 23, paragraph 1.a;

c the fact that the person under investigation or subjected to a confiscation order by the authorities of the requesting Party is mentioned in the request both as the author of the underlying criminal offence and of the offence of money laundering, in accordance with Article 9.2.b of this Convention, shall not be invoked by the requested Party as an obstacle to affording any co-operation under this chapter.

Article 29 – Postponement

The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice investigations or proceedings by its authorities.

Article 30 – Partial or conditional granting of a request

Before refusing or postponing co-operation under this chapter, the requested Party shall, where appropriate after having consulted the requesting Party, consider whether the request may be granted partially or subject to such conditions as it deems necessary.

Section 6 – Notification and protection of third parties' rights

Article 31 – Notification of documents

1 The Parties shall afford each other the widest measure of mutual assistance in the serving of judicial documents to persons affected by provisional measures and confiscation.

2 Nothing in this article is intended to interfere with:

- a the possibility of sending judicial documents, by postal channels, directly to persons abroad;
- b the possibility for judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of origin to effect service of judicial documents directly through the consular authorities of that Party or through judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of destination,

unless the Party of destination makes a declaration to the contrary to the Secretary General of the Council of Europe at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3 When serving judicial documents to persons abroad affected by provisional measures or confiscation orders issued in the sending Party, this Party shall indicate what legal remedies are available under its law to such persons.

Article 32 – Recognition of foreign decisions

1 When dealing with a request for co-operation under Sections 3 and 4, the requested Party shall recognise any judicial decision taken in the requesting Party regarding rights claimed by third parties.

and contains sufficient information and supporting documentation for it to meet the requirements of the legislation of the requested Party.

Article 35 – Form of request and languages

1 All requests under this chapter shall be made in writing. They may be transmitted electronically, or by any other means of telecommunication, provided that the requesting Party is prepared, upon request, to produce at any time a written record of such communication and the original. However each Party may, at any time, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the conditions in which it is ready to accept and execute requests received electronically or by any other means of communication.

2 Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, translations of the requests or supporting documents shall not be required.

3 At the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any State or the European Community may communicate to the Secretary General of the Council of Europe a declaration that it reserves the right to require that requests made to it and documents supporting such requests be accompanied by a translation into its own language or into one of the official languages of the Council of Europe or into such one of these languages as it shall indicate. It may on that occasion declare its readiness to accept translations in any other language as it may specify. The other Parties may apply the reciprocity rule.

Article 36 – Legalisation

Documents transmitted in application of this chapter shall be exempt from all legalisation formalities.

Article 37 – Content of request

1 Any request for co-operation under this chapter shall specify:

a the authority making the request and the authority carrying out the investigations or proceedings;

b the object of and the reason for the request;

c the matters, including the relevant facts (such as date, place and circumstances of the offence) to which the investigations or proceedings relate, except in the case of a request for notification;

d insofar as the co-operation involves coercive action:

i the text of the statutory provisions or, where this is not possible, a statement of the relevant law applicable; and

- ii an indication that the measure sought or any other measures having similar effects could be taken in the territory of the requesting Party under its own law;
- e where necessary and in so far as possible:
 - i details of the person or persons concerned, including name, date and place of birth, nationality and location, and, in the case of a legal person, its seat; and
 - ii the property in relation to which co-operation is sought, its location, its connection with the person or persons concerned, any connection with the offence, as well as any available information about other persons, interests in the property; and
- f any particular procedure the requesting Party wishes to be followed.

2 A request for provisional measures under Section 3 in relation to seizure of property on which a confiscation order consisting in the requirement to pay a sum of money may be realised shall also indicate a maximum amount for which recovery is sought in that property.

3 In addition to the indications mentioned in paragraph 1, any request under Section 4 shall contain:

- a in the case of Article 23, paragraph 1.a:
 - i a certified true copy of the confiscation order made by the court in the requesting Party and a statement of the grounds on the basis of which the order was made, if they are not indicated in the order itself;
 - ii an attestation by the competent authority of the requesting Party that the confiscation order is enforceable and not subject to ordinary means of appeal;
 - iii information as to the extent to which the enforcement of the order is requested; and
 - iv information as to the necessity of taking any provisional measures;
- b in the case of Article 23, paragraph 1.b, a statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestic law;
- c when third parties have had the opportunity to claim rights, documents demonstrating that this has been the case.

Article 38 – Defective requests

1 If a request does not comply with the provisions of this chapter or the information supplied is not sufficient to enable the requested Party to deal with the request, that Party may ask the requesting Party to amend the request or to complete it with additional information.

2 The requested Party may set a time-limit for the receipt of such amendments or information.

3 Pending receipt of the requested amendments or information in relation to a request under Section 4 of this chapter, the requested Party may take any of the measures referred to in Sections 2 or 3 of this chapter.

Article 39 – Plurality of requests

1 Where the requested Party receives more than one request under Sections 3 or 4 of this chapter in respect of the same person or property, the plurality of requests shall not prevent that Party from dealing with the requests involving the taking of provisional measures.

2 In the case of plurality of requests under Section 4 of this chapter, the requested Party shall consider consulting the requesting Parties.

Article 40 – Obligation to give reasons

The requested Party shall give reasons for any decision to refuse, postpone or make conditional any co-operation under this chapter.

Article 41 – Information

1 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of:

- a the action initiated on a request under this chapter;
- b the final result of the action carried out on the basis of the request;
- c a decision to refuse, postpone or make conditional, in whole or in part, any co-operation under this chapter;
- d any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly; and
- e in the event of provisional measures taken pursuant to a request under Sections 2 or 3 of this chapter, such provisions of its domestic law as would automatically lead to the lifting of the provisional measure.

2 The requesting Party shall promptly inform the requested Party of:

- a any review, decision or any other fact by reason of which the confiscation order ceases to be wholly or partially enforceable; and

b any development, factual or legal, by reason of which any action under this chapter is no longer justified.

3 Where a Party, on the basis of the same confiscation order, requests confiscation in more than one Party, it shall inform all Parties which are affected by an enforcement of the order about the request.

Article 42 – Restriction of use

1 The requested Party may make the execution of a request dependent on the condition that the information or evidence obtained will not, without its prior consent, be used or transmitted by the authorities of the requesting Party for investigations or proceedings other than those specified in the request.

2 Each State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that, without its prior consent, information or evidence provided by it under this chapter may not be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

Article 43 – Confidentiality

1 The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the facts and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.

2 The requesting Party shall, if not contrary to basic principles of its national law and if so requested, keep confidential any evidence and information provided by the requested Party, except to the extent that its disclosure is necessary for the investigations or proceedings described in the request.

3 Subject to the provisions of its domestic law, a Party which has received spontaneous information under Article 20 shall comply with any requirement of confidentiality as required by the Party which supplies the information. If the other Party cannot comply with such requirement, it shall promptly inform the transmitting Party.

Article 44 – Costs

The ordinary costs of complying with a request shall be borne by the requested Party. Where costs of a substantial or extraordinary nature are necessary to comply with a request, the Parties shall consult in order to agree the conditions on which the request is to be executed and how the costs shall be borne.

Article 45 – Damages

1 When legal action on liability for damages resulting from an act or omission in relation to co-operation under this chapter has been initiated by a person, the Parties

concerned shall consider consulting each other, where appropriate, to determine how to apportion any sum of damages due.

2 A Party which has become subject of a litigation for damages shall endeavour to inform the other Party of such litigation if that Party might have an interest in the case.

Chapter V – Co-operation between FIUs

Article 46 – Co-operation between FIUs

1 Parties shall ensure that FIUs, as defined in this Convention, shall cooperate for the purpose of combating money laundering, to assemble and analyse, or, if appropriate, investigate within the FIU relevant information on any fact which might be an indication of money laundering in accordance with their national powers.

2 For the purposes of paragraph 1, each Party shall ensure that FIUs exchange, spontaneously or on request and either in accordance with this Convention or in accordance with existing or future memoranda of understanding compatible with this Convention, any accessible information that may be relevant to the processing or analysis of information or, if appropriate, to investigation by the FIU regarding financial transactions related to money laundering and the natural or legal persons involved.

3 Each Party shall ensure that the performance of the functions of the FIUs under this article shall not be affected by their internal status, regardless of whether they are administrative, law enforcement or judicial authorities.

4 Each request made under this article shall be accompanied by a brief statement of the relevant facts known to the requesting FIU. The FIU shall specify in the request how the information sought will be used.

5 When a request is made in accordance with this article, the requested FIU shall provide all relevant information, including accessible financial information and requested law enforcement data, sought in the request, without the need for a formal letter of request under applicable conventions or agreements between the Parties.

6 An FIU may refuse to divulge information which could lead to impairment of a criminal investigation being conducted in the requested Party or, in exceptional circumstances, where divulging the information would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the Party concerned or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of national law of the requested Party. Any such refusal shall be appropriately explained to the FIU requesting the information.

7 Information or documents obtained under this article shall only be used for the purposes laid down in paragraph 1. Information supplied by a counterpart FIU shall not be disseminated to a third party, nor be used by the receiving FIU for purposes other than analysis, without prior consent of the supplying FIU.

8 When transmitting information or documents pursuant to this article, the transmitting FIU may impose restrictions and conditions on the use of information for purposes other than those stipulated in paragraph 7. The receiving FIU shall comply with any such restrictions and conditions.

9 Where a Party wishes to use transmitted information or documents for criminal investigations or prosecutions for the purposes laid down in paragraph 7, the transmitting FIU may not refuse its consent to such use unless it does so on the basis of restrictions under its national law or conditions referred to in paragraph 6. Any refusal to grant consent shall be appropriately explained.

10 FIUs shall undertake all necessary measures, including security measures, to ensure that information submitted under this article is not accessible by any other authorities, agencies or departments.

11 The information submitted shall be protected, in conformity with the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108) and taking account of Recommendation No R(87)15 of 15 September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector, by at least the same rules of confidentiality and protection of personal data as those that apply under the national legislation applicable to the requesting FIU.

12 The transmitting FIU may make reasonable enquiries as to the use made of information provided and the receiving FIU shall, whenever practicable, provide such feedback.

13 Parties shall indicate the unit which is an FIU within the meaning of this article.

Article 47 – International co-operation for postponement of suspicious transactions

1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to permit urgent action to be initiated by a FIU, at the request of a foreign FIU, to suspend or withhold consent to a transaction going ahead for such periods and depending on the same conditions as apply in its domestic law in respect of the postponement of transactions.

2 The action referred to in paragraph 1 shall be taken where the requested FIU is satisfied, upon justification by the requesting FIU, that:

- a the transaction is related to money laundering; and
- b the transaction would have been suspended, or consent to the transaction going ahead would have been withheld, if the transaction had been the subject of a domestic suspicious transaction report.

Chapter VI – Monitoring mechanism and settlement of disputes

Article 48 – Monitoring mechanism and settlement of disputes

1 The Conference of the Parties (COP) shall be responsible for following the implementation of the Convention. The COP:

- a shall monitor the proper implementation of the Convention by the Parties;
- b shall, at the request of a Party, express an opinion on any question concerning the interpretation and application of the Convention.

The COP shall carry out the functions under paragraph 1.a above by using any available Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (Moneyval) public summaries (for Moneyval countries) and any available FATF public summaries (for FATF countries), supplemented by periodic self assessment questionnaires, as appropriate. The monitoring procedure will deal with areas covered by this Convention only in respect of those areas which are not covered by other relevant international standards on which mutual evaluations are carried out by the FATF and Moneyval.

3 If the COP concludes that it requires further information in the discharge of its functions, it shall liaise with the Party concerned, taking advantage, if so required by the COP, of the procedure and mechanism of Moneyval. The Party concerned shall then report back to the COP. The COP shall on this basis decide whether or not to carry out a more in-depth assessment of the position of the Party concerned. This may, but need not necessarily, involve, a country visit by an evaluation team.

4 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of the Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the COP, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

5 The COP shall adopt its own rules of procedure.

6 The Secretary General of the Council of Europe shall convene the COP not later than one year following the entry into force of this Convention. Thereafter, regular meetings of the COP shall be held in accordance with the rules of procedure adopted by the COP.

Chapter VII – Final Provisions

Article 49 – Signature and entry into force

1 The Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the European Community and non-member States which have participated in its elaboration. Such States or the European Community may express their consent to be bound by:

- a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
- b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

- 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 6 signatories, of which at least four are member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.
- 4 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.
- 5 No Party to the 1990 Convention may ratify, accept or approve this Convention without considering itself bound by at least the provisions corresponding to the provisions of the 1990 Convention to which it is bound.
- 6 As from its entry into force, Parties to this Convention, which are at the same time Parties to the 1990 Convention:
 - a shall apply the provisions of this Convention in their mutual relationships;
 - b shall continue to apply the provisions of the 1990 Convention in their relations with other Parties to the said Convention, but not to the present Convention.

Article 50 – Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Parties to the Convention, may invite any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 51 – Territorial application

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which the Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of the Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 52 – Relationship to other conventions and agreements

1 This Convention does not affect the rights and undertakings of Parties derived from international multilateral instruments concerning special matters.

2 The Parties to this Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for the purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate these relations accordingly, in lieu of the Convention, if it facilitates international co-operation.

4 Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties. ⁽¹⁾

Article 53 – Declarations and reservations

1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make one or more of the declaration provided for in Article 3, paragraph 2, Article 9, paragraph 4, Article 17, paragraph 5, Article 24, paragraph 3, Article 31, paragraph 2, Article 35, paragraphs 1 and 3 and Article 42, paragraph 2.

2 Any State or the European Community may also, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General, reserve its right not to apply, in part or in whole, the provisions of Article 7, paragraph 2, sub-paragraph c; Article 9, paragraph 6; Article 46, paragraph 5; and Article 47.

3 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare the manner in which it intends to apply Articles 17 and 19 of this Convention, particularly taking into account applicable international agreements in the field of international co-operation in criminal matters. It shall notify any changes in this information to the Secretary General of the Council of Europe.

4 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare:

- a that it will not apply Article 3, paragraph 4 of this Convention; or
- b that it will apply Article 3, paragraph 4 of this Convention only partly; or
- c the manner in which it intends to apply Article 3, paragraph 4 of this Convention.

It shall notify any changes in this information to the Secretary General of the Council of Europe.

5 No other reservation may be made.

6 Any Party which has made a reservation under this article may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.

7 A Party which has made a reservation in respect of a provision of the Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 54 – Amendments

1 Amendments to the Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the European Community and to every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 50.

2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC) which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.

3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.

4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

6 In order to update the categories of offences contained in the appendix, as well as amend Article 13, amendments may be proposed by any Party or by the Committee of Ministers. They shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Parties.

7 After having consulted the Parties which are not members of the Council of Europe and, if necessary the CDPC, the Committee of Ministers may adopt an amendment proposed in accordance with paragraph 6 by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe. The amendment shall enter into force following the expiry of a

period of one year after the date on which it has been forwarded to the Parties. During this period, any Party may notify the Secretary General of any objection to the entry into force of the amendment in its respect.

8 If one-third of the Parties notifies the Secretary General of an objection to the entry into force of the amendment, the amendment shall not enter into force.

9 If less than one-third of the Parties notifies an objection, the amendment shall enter into force for those Parties which have not notified an objection.

10 Once an amendment has entered into force in accordance with paragraphs 6 to 9 of this article and a Party has notified an objection to it, this amendment shall come into force in respect of the Party concerned on the first day of the month following the date on which it has notified the Secretary General of the Council of Europe of its acceptance. A Party which has made an objection may withdraw it at any time by notifying it to the Secretary General of the Council of Europe.

11 If an amendment has been adopted by the Committee of Ministers, a State or the European Community may not express their consent to be bound by the Convention, without accepting at the same time the amendment.

Article 55 – Denunciation

1 Any Party may, at any time, denounce the Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

3 The present Convention shall, however, continue to apply to the enforcement under Article 23 of confiscation for which a request has been made in conformity with the provisions of the Convention before the date on which such a denunciation takes effect.

Article 56 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the European Community, the non-member States which have participated in the elaboration of the Convention, any State invited to accede to it and any other Party to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of the Convention in accordance with Articles 49 and 50;
- d any declaration or reservation made under Article 53;
- e any other act, notification or communication relating to the Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Warsaw, this 16th day of May 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the European Community, to the non-member States which have participated in the elaboration of the Convention and to any State invited to accede to it.

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

Adottata dal Comitato dei Ministri il 3 maggio 2005 alla 925ma riunione dei delegati dei Ministri

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere un'unione più stretta fra i propri membri;

convinti della necessità di perseguire una politica penale comune tendente alla protezione della società;

considerando che la lotta contro la criminalità grave, che costituisce sempre più un problema internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci a livello internazionale;

ritenendo che uno di questi metodi consista nel privare i criminali dei proventi e degli strumenti di reato;

considerando che per il raggiungimento di questo obiettivo deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale;

richiamando la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE 141 – di seguito denominata “la Convenzione del 1990”);

richiamando altresì la Risoluzione 1373 (2001) sulla minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali derivante da atti terroristici, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 dicembre 2001, e in particolare il suo paragrafo 3.d;

richiamando la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999, in particolare i suoi Articoli 2 e 4, che obbligano gli Stati parte a considerare il finanziamento del terrorismo un reato penale;

convinti della necessità di attuare misure immediate per ratificare ed attuare pienamente la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo sopraccitata,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Definizioni

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione:

a. "provento" (*produit*) designa qualsiasi vantaggio economico derivato o ottenuto direttamente o indirettamente dalla commissione di un reato penale. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nella lettera b. del presente Articolo;

b. "bene" comprende un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché gli atti giuridici o i documenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni;

c. "strumento" designa qualsiasi bene impiegato o destinato ad essere impiegato in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

d. "confisca" designa una sanzione o misura ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati risultante nella privazione permanente del bene;

e. "reato presupposto" designa qualsiasi reato in conseguenza del quale si generano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'Articolo 9 della presente Convenzione.

f. "unità di informazione finanziaria" (qui di seguito denominata FIU) designa un'unità nazionale centrale incaricata di ricevere (e, nella misura in cui le è permesso, di richiedere), di analizzare e di trasmettere alle autorità competenti comunicazioni di informazioni finanziarie:

- i) concernenti beni sospettati di essere proventi di reato o che possono essere serviti al finanziamento del terrorismo, oppure
- ii) richieste dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

g. «congelamento» o «sequestro» designa il divieto temporaneo relativo alla distruzione, al trasferimento, alla conversione, all'alienazione o al movimento di valori patrimoniali oppure l'assunzione temporanea della custodia o del controllo di beni su decisione di un tribunale o di un'altra autorità competente;

h. "finanziamento del terrorismo" designa ogni atto di cui all'Articolo 2 della citata Convenzione internazionale per la repressione dei finanziamenti al terrorismo.

Capitolo II – Finanziamento del terrorismo

Articolo 2 – Applicazione della Convenzione al finanziamento del terrorismo

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di applicare le disposizioni contenute nei Capitoli III, IV e V della presente Convenzione al finanziamento del terrorismo.

2. In particolare, ciascuna Parte garantisce che sarà in grado di cercare, rintracciare, identificare, congelare, sequestrare e confiscare i valori patrimoniali, di origine lecita o illecita, utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualsiasi modo, interamente o parzialmente, per il finanziamento del

terrorismo, o i proventi di tale reato, nonché di fornire la propria collaborazione a tal fine nella misura più ampia possibile.

Capitolo III – Misure in ambito nazionale

Sezione 1 – Disposizioni generali

Articolo 3 – Misure di confisca

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi o di valori patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi e valori patrimoniali riciclati.

2. Fermo restando che il paragrafo 1 del presente Articolo si applica al riciclaggio e alle categorie di reati di cui all'Allegato alla Convenzione, ciascuna Parte può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente Articolo si applicherà:

a. solamente ai reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di un periodo massimo di almeno un anno. Tuttavia, le Parti possono formulare una dichiarazione su tale disposizione per quel che concerne la confisca dei proventi di reati fiscali, per il solo fine di poter procedere alla confisca di tali proventi, sia sul piano nazionale che nell'ambito della cooperazione internazionale, sulla base del diritto nazionale e internazionale in materia di recupero dei crediti fiscali; o, anche congiuntamente

b. solamente ad una lista di reati specifici.

3. Ciascuna Parte può prevedere la confisca obbligatoria per taluni reati che sono soggetti al regime di confisca. Le Parti, in particolare, possono inserire in tale disposizione i reati di riciclaggio, il traffico di sostanze stupefacenti, il traffico di esseri umani e ogni altro reato grave.

4. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per esigere che, in caso di reati gravi così come definiti dalla legislazione nazionale, l'autore del reato dimostri l'origine dei suoi valori patrimoniali sospettati di essere proventi, o di altri valori patrimoniali passibili di confisca, nella misura in cui una tale richiesta è coerente con i principi del diritto interno.

Articolo 4 – Misure investigative e provvisorie

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di identificare, rintracciare, congelare o sequestrare rapidamente i valori patrimoniali passibili di confisca ai sensi dell'Articolo 3, in particolare al fine di facilitare l'esecuzione di una successiva misura di confisca.

Articolo 5 – Congelamento, sequestro e confisca

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per garantire che le misure di congelamento, sequestro e confisca si applichino anche:

a. ai valori patrimoniali in cui i proventi sono stati trasformati o convertiti;

b. ai valori patrimoniali legittimamente acquisiti, se i proventi sono stati mescolati, in toto o in parte, con tali valori patrimoniali, fino a concorrenza del valore stimato dei proventi che vi sono stati mischiati;

c. ai redditi o altri benefici derivanti dai proventi, dai valori patrimoniali in cui i proventi di reato sono stati trasformati o convertiti, oppure dai valori patrimoniali con cui i proventi di reato sono stati mischiati, fino a concorrenza del valore stimato dei proventi che vi sono stati mischiati, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi.

Articolo 6 – Gestione dei proventi congelati o sequestrati

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per assicurare una gestione corretta dei proventi congelati o sequestrati conformemente agli Articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Articolo 7 – Poteri e tecniche d'investigazione

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità la facoltà di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di attuare i provvedimenti di cui agli Articoli 3, 4 e 5. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente Articolo opponendo il segreto bancario.

2. Fatto salvo il soprastante paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentirle di:

a. determinare se una persona fisica o giuridica sia il detentore o il reale beneficiario di uno o più conti, di qualsivoglia natura, presso qualsiasi banca situata sul suo territorio e, in tal caso, ottenere ogni particolare dei conti identificati;

b. ottenere le informazioni concernenti i conti bancari specificati e le operazioni bancarie effettuate in un dato periodo attraverso uno o più conti specificati, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari;

c. monitorare, in un dato periodo, le operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati; e

d. assicurare che le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi il fatto che sono state richieste o ottenute informazioni a norma dei sottoparagrafi *a*, *b*, o *c* o che è in corso un'indagine.

Le Parti valuteranno la possibilità di estendere tale disposizione a conti detenuti presso istituti finanziari non bancari.

3. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di impiegare tecniche investigative speciali che facilitino l'identificazione e la ricerca dei proventi, nonché la raccolta delle relative prove, quali osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati e ordini di produrre determinati documenti.

Articolo 8 – Mezzi giuridici di tutela

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie ad assicurare che le Parti interessate dalle misure di cui agli Articoli 3, 4 e 5 e dalle altre disposizioni pertinenti di questa Sezione, dispongano di efficaci rimedi giuridici a tutela dei propri diritti.

Articolo 9 – Reati di riciclaggio

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a prevedere come reato, secondo la propria legislazione interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a. la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;

b. l'occultamento o la dissimulazione della vera natura, dell'origine, dell'ubicazione, dell'alienazione o spostamento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi;

e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico;

c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi;

d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente Articolo, l'associazione o il concorso allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e il prestare consigli per la loro commissione.

2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente Articolo:

a. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato presupposto;

b. può essere previsto che i reati di cui al predetto paragrafo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;

c. la consapevolezza, l'intenzione o il fine richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo possono essere dedotti da circostanze oggettive e di fatto.

3. Ciascuna Parte può adottare le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, in uno o in tutti i seguenti casi, laddove l'autore del reato:

a. sospettava che i valori patrimoniali erano proventi;

b. avrebbe dovuto supporre che i valori patrimoniali erano proventi.

4. Nella misura in cui il paragrafo 1 del presente Articolo si applica alle categorie di reati presupposti di cui all'Allegato alla Convenzione, ciascuno Stato o la Comunità Europea, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o

adesione, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente Articolo si applica:

a. solamente ai reati presupposti punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno, ovvero per quelle Parti il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore ai sei mesi; e/o

b. solamente ad una lista di reati presupposti indicati; e/o

c. ad una categoria di reati gravi nella legislazione nazionale della Parte.

5. Ciascuna Parte garantisce che una condanna precedente o simultanea per il reato presupposto non è un requisito essenziale per una condanna di riciclaggio.

6. Ciascuna Parte garantisce che una condanna per riciclaggio ai sensi del presente Articolo è possibile laddove è dimostrato che i valori patrimoniali, oggetto di uno degli atti di cui al paragrafo 1.a e b di questo Articolo, derivano da un reato presupposto, senza che sia necessario stabilire precisamente di quale reato esattamente si tratta.

7. Ciascuna Parte garantisce che i reati presupposti di riciclaggio copriranno gli atti commessi in un altro Stato, che costituiscono un reato in quello Stato, e che avrebbero costituito un reato presupposto se fossero stati commessi sul territorio nazionale. Ciascuna Parte può prevedere quale unico requisito fondamentale che tale atto avrebbe costituito un reato presupposto se fosse stato commesso sul territorio nazionale.

Articolo 10 – Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati penali di riciclaggio stabiliti conformemente alla presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica, basata:

- a. sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o
- b. sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o
- c. sull'autorità di esercitare il controllo in seno a tale persona giuridica;

nonché per il coinvolgimento di una persona fisica quale complice o istigatore dei reati sopra menzionati.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un reato penale di cui al paragrafo 1 a vantaggio di tale persona giuridica da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi del presente Articolo non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati di cui al paragrafo 1.

4. Ciascuna Parte garantisce che le persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi del presente Articolo siano passibili di sanzioni di natura penale o meno effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie.

Articolo 11 – Decisioni precedenti

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per prevedere la possibilità di tenere conto, nel determinare la pena, delle decisioni definitive contro una persona fisica o giuridica, adottate da un'altra Parte in relazione ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Sezione 2 - Unità di Informazione Finanziaria (FIU) e prevenzione

Articolo 12 – Unità di Informazione Finanziaria (FIU)

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per istituire un'unità di informazione finanziaria, così come definita dalla presente Convenzione.

2. A tal fine, ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a garantire che la FIU abbia accesso, direttamente o indirettamente e puntualmente, alle informazioni finanziarie, amministrative e in possesso delle forze dell'ordine, per esercitare correttamente le proprie funzioni, ivi compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

Articolo 13 – Misure per la prevenzione del riciclaggio

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per istituire un regime interno completo di regolamentazione e di vigilanza o monitoraggio per prevenire il riciclaggio. Ciascuna Parte deve tenere conto degli standard internazionali applicabili, ivi comprese, in particolare, le raccomandazioni adottate dal Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio (GAFI).

2. A tale riguardo, ciascuna Parte adotta, in particolare, le misure legislative e di altra natura necessarie a:

- a) sottoporre le persone giuridiche e fisiche che esercitano attività particolarmente suscettibili di riciclaggio, nell'ambito di dette attività, all'obbligo di:
 - i. identificare e verificare l'identità dei propri clienti e, laddove applicabile, il beneficiario effettivo, nonché di applicare al rapporto d'affari l'obbligo della dovuta diligenza in maniera costante, sulla base di un approccio basato sul rischio.
 - ii. segnalare i sospetti di riciclaggio sotto riserva di garanzie;
 - iii. adottare le misure di supporto, quali la conservazione dei dati relativi alle transazioni e all'identificazione dei clienti, la formazione del personale e l'introduzione di politiche e procedure interne adeguate, a seconda del caso, alla portata ed alla natura delle attività;
- b) vietare, nei casi opportuni, alle persone menzionate alla lettera a) del presente Articolo di divulgare il fatto che una segnalazione di transazione sospetta, o delle informazioni ad essa correlate, sia stata trasmessa o che un'indagine di riciclaggio sia stata o potrebbe essere intrapresa;

- c) garantire che le persone di cui alla lettera a) siano soggette ad efficaci sistemi di controllo, e laddove applicabile, di vigilanza, al fine di assicurare il rispetto dei loro obblighi in materia di lotta al riciclaggio. Se del caso, detti dispositivi possono essere adattati in funzione del rischio.

3. A tal fine, ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie ad individuare il trasporto transfrontaliero significativo di contante e di strumenti al portatore negoziabili.

Articolo 14 – Ritardo delle transazioni sospette interne

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentire alla FIU o, a seconda del caso, ad ogni altra autorità o organismo competente, allorché esiste un sospetto che la transazione sia legata ad una operazione di riciclaggio, di intervenire urgentemente per sospendere o ritardare la conclusione di una transazione in corso, al fine di permettere l'analisi della transazione e confermare il sospetto. Ciascuna Parte può limitare l'applicazione di una tale misura ai casi in cui sia stata comunicata una segnalazione di transazione sospetta. La durata massima di ogni sospensione o ritardo per la conclusione di una transazione è prevista dalla legislazione nazionale.

Capitolo IV – Cooperazione internazionale

Sezione 1 – Principi di cooperazione internazionale

Articolo 15 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano, su base di reciprocità, nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e delle procedure per la confisca di strumenti e di proventi.

2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente Capitolo, le richieste:

a. di confisca di valori patrimoniali specifici consistenti in proventi o strumenti nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi;

b. di assistenza nelle indagini e di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a. che precede.

3. L'assistenza nelle indagini e le misure provvisorie di cui al paragrafo 2.b del presente Articolo vengono applicate così come consentito dal diritto interno della Parte richiesta e conformemente a questo. Laddove una richiesta concernente una di queste misure specifici formalità o procedure che sono necessarie ai sensi del diritto della Parte richiedente, anche se non familiari alla Parte richiesta, quest'ultima soddisfa la richiesta nella misura in cui l'intervento richiesto non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno.

4. Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a garantire che alle richieste formulate da altre Parti, al fine di identificare, rintracciare, congelare o sequestrare proventi e strumenti, venga accordata la stessa priorità di quelle presentate nell'ambito delle procedure interne.

Sezione 2 – Assistenza nelle indagini

Articolo 16 – Obbligo di prestare assistenza

Le Parti, su richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare gli strumenti, i proventi e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione, del movimento, della natura, dello status giuridico e dell'ammontare dei valori patrimoniali sopra indicati.

Articolo 17 – Richieste di informazioni sui conti bancari

1. Ciascuna Parte, secondo le condizioni di cui al presente Articolo, adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta ad una richiesta trasmessa da un'altra Parte, se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel suo territorio e, in caso affermativo, a fornire ogni particolare dei conti identificati.

2. L'obbligo di cui al presente Articolo si applica unicamente nella misura in cui le informazioni sono note alla banca presso la quale è depositato il conto.

3. Oltre a quanto previsto dall'Articolo 37, la Parte richiedente, nella sua richiesta, deve:

a. indicare perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine sul reato;

b. indicare per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche della Parte richiesta e, per quanto ne sia a conoscenza, quali banche e/o conti possano essere implicati; e

c. inserire qualsiasi ulteriore informazione disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alle stesse condizioni che si applicano per le richieste di perquisizione e sequestro.

5. Ciascuno Stato o la Comunità Europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il presente Articolo si applica soltanto alle categorie di reati di cui all'Allegato alla presente Convenzione.

6. Le Parti possono estendere tale disposizione ai conti detenuti presso istituti finanziari non bancari. Tale estensione può essere soggetta al principio della reciprocità.

Articolo 18 – Richieste di informazioni sulle operazioni bancarie

1. Su domanda di un'altra Parte, la Parte richiesta fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2. L'obbligo di cui al presente Articolo si applica unicamente nella misura in cui le informazioni sono note alla banca presso cui è depositato il conto.

3. Oltre a quanto previsto dall'Articolo 37, la Parte richiedente, nella sua richiesta, deve indicare perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.

4. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alle stesse condizioni che si applicano per le richieste di perquisizione e sequestro.

5. Le Parti possono estendere tale disposizione ai conti detenuti presso istituti finanziari non bancari. Tale estensione può essere soggetta al principio della reciprocità.

Articolo 19 – Richiesta di controllo delle operazioni bancarie

1. Ciascuna Parte provvede affinché, su richiesta di un'altra Parte, sia in grado di controllare, durante un dato periodo, le operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e comunicare i relativi risultati alla Parte richiedente.

2. Oltre a quanto previsto dall'Articolo 37, la Parte richiedente, nella sua richiesta, deve indicare perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine sul reato.

3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti della Parte richiesta, tenendo nella debita considerazione il diritto nazionale di detta Parte.

4. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti della Parte richiedente e di quella richiesta.

5. Le Parti possono estendere tale disposizione ai conti detenuti presso istituti finanziari non bancari.

Articolo 20 – Trasmissione spontanea delle informazioni

Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare ad una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente Capitolo.

Sezione 3 – Misure provvisorie

Articolo 21 – Obbligo di ordinare misure provvisorie

1. Su richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un'azione per fini di confisca, ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta.

2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'Articolo 23, se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo relativamente ai valori patrimoniali che formino oggetto della richiesta o che potrebbero servire a soddisfare la stessa.

Articolo 22 – Esecuzione delle misure provvisorie

1. Successivamente all'esecuzione delle misure provvisorie richieste conformemente al paragrafo 1 dell'Articolo 21, la Parte richiedente fornisce spontaneamente e nei tempi più brevi alla Parte richiesta tutte le informazioni che possono mettere in questione o modificare la portata di tali misure. Inoltre, la Parte richiedente fornisce senza alcun indugio tutte le informazioni complementari sollecitate dalla Parte richiesta e che sono necessarie per l'applicazione e per dar seguito alle misure provvisorie.
2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma del presente Articolo, in tutti i casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura.

Sezione 4 – Confisca

Articolo 23 – Obbligo di confisca

1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte una richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio:
 - a. esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure
 - b. sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1b del presente Articolo, ciascuna Parte è, quando sia necessario, competente per avviare procedure di confisca in base alla propria legge.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicano anche in caso di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i valori patrimoniali che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano sul territorio della Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora non sia ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi valore patrimoniale disponibile a tale scopo.
4. Se la richiesta di confisca riguarda un valore patrimoniale specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca sotto forma di obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente all'ammontare del valore patrimoniale.
5. Le Parti cooperano nella misura più ampia possibile, conformemente al proprio diritto interno, con le Parti che sollecitano l'esecuzione di misure equivalenti alla confisca e che conducono ad una privazione del valore patrimoniale, che non costituiscono sanzioni penali, laddove tali misure sono state ordinate da un'autorità giudiziaria della Parte richiedente in relazione ad un reato penale, a condizione che sia stato stabilito che i valori patrimoniali costituiscono proventi o altri valori patrimoniali ai sensi dell'Articolo 5 della presente Convenzione.

Articolo 24 – Esecuzione della confisca

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall'Articolo 23 sono disciplinate dalla legislazione della Parte richiesta.

2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti dei fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti.

3. Ciascuno Stato o la Comunità Europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente Articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.

4. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo importo nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel momento in cui è presa la decisione di eseguire la confisca.

5. Nel caso dell'Articolo 23 paragrafo 1a, soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisca.

Articolo 25 – Valori patrimoniali confiscati

1. Una Parte che confisca dei valori patrimoniali ai sensi degli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione, ne dispone conformemente al proprio diritto interno ed alle procedure amministrative.

2. Allorquando una Parte agisce su richiesta di un'altra Parte in applicazione degli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione, essa deve, nella misura in cui le è permesso dal proprio ordinamento interno e se così richiesto, dare priorità alla restituzione dei valori patrimoniali confiscati alla Parte richiedente, così che quest'ultima possa risarcire le vittime del reato o restituire tali valori patrimoniali ai legittimi proprietari.

3. Allorquando una Parte agisce su richiesta di un'altra Parte in applicazione degli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione, essa può prendere in considerazione in modo speciale la conclusione di accordi o disposizioni sulla ripartizione con altre Parti, regolarmente o caso per caso, di detti valori patrimoniali, conformemente al proprio diritto interno o alle sue procedure amministrative.

Articolo 26 – Diritto di esecuzione e importo massimo della confisca

1. La richiesta di confisca a norma degli Articoli 23 e 24 non pregiudica il diritto della Parte richiedente di eseguire essa stessa l'ordine di confisca.

2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato in modo da consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.

Articolo 27 – Detenzione per inadempienza

Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta non può imporre pene detentive in caso d'inadempienza, né altre misure restrittive della libertà personale, come risultato di una richiesta fatta ai sensi dell'Articolo 23.

Sezione 5 – Rifiuto e rinvio della cooperazione

Articolo 28 – Motivi di rifiuto

1. La cooperazione ai sensi del presente Capitolo può essere rifiutata se:

- a. la misura richiesta fosse contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o
- b. l'esecuzione della richiesta rischia di pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali della Parte richiesta; o
- c. la Parte richiesta ritiene che l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica l'esecuzione della misura richiesta; o
- d. il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura fiscale, ad eccezione del finanziamento del terrorismo; o
- e. il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura politica, ad eccezione del finanziamento del terrorismo; o
- f. la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della misura richiesta sarebbe contraria al principio «ne bis in idem»; o
- g. il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato ai sensi del diritto della Parte richiesta se fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista dalla Sezione 2 soltanto nei limiti in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive. Laddove è prevista la doppia criminalità ai fini della cooperazione ai sensi del presente Capitolo, tale obbligo è ritenuto soddisfatto, a prescindere dal fatto che le Parti classificano o meno il reato nella stessa categoria o utilizzino o meno la stessa terminologia per la sua definizione, a condizione che entrambe le Parti incriminino la condotta alla base del reato.

2. La cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente Capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso interno analogo, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste ai fini di indagini o di procedure.

3. Quando il diritto della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente Capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non fossero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un giudice, né da altra autorità giudiziaria, compresi i pubblici ministeri, che agiscono in relazione a un reato.

4. La cooperazione ai sensi della Sezione 4 del presente Capitolo può inoltre essere rifiutata se:

- a. la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce; o

b. senza pregiudizio per l'obbligo fissato dall'Articolo 23 paragrafo 3, essa fosse contraria ai principi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e:

i. il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento; oppure

ii. i valori patrimoniali che potrebbero essere considerati come strumenti; o

c. secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o eseguita a causa della prescrizione; o

d. fatto salvo l'Articolo 23, paragrafo 5, la richiesta non si riferisce a una precedente condanna né a una decisione di natura giudiziaria, né a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, secondo la quale sono stati commessi uno o più reati, sulla base della quale la confisca è stata ordinata o richiesta; o

e. la confisca non è eseguibile nella Parte richiedente, o è ancora soggetta a rimedi ordinari di diritto; o

f. la richiesta si riferisce a un ordine di confisca avente origine da una decisione presa *in absentia* della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, la procedura avviata dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutte le persone accusate di un reato.

5. Ai fini del paragrafo 4f del presente Articolo, la decisione non è ritenuta presa *in absentia* se:

a. è stata confermata o presa dopo opposizione della persona interessata; o

b. è stata presa in sede di appello e l'appello è stato interposto dalla persona interessata.

6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4f del presente Articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, cui la citazione a comparire è stata debitamente notificata, abbia deciso di non comparire o di non chiedere un rinvio.

7. Una Parte non può invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente Capitolo. Se la propria legge interna così dispone, ciascuna Parte può richiedere che la richiesta di cooperazione che comporti la revoca del segreto bancario venga autorizzata o da un giudice o da altra autorità giudiziaria, compresi i pubblici ministeri, che agiscano in relazione ad un reato.

8. Senza pregiudicare il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1a del presente Articolo:

a. il fatto che la persona nei confronti della quale s'indaga o è stato emesso un ordine di confisca, da parte delle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente Capitolo;

b. il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso un ordine di confisca di proventi sia deceduta in seguito, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso un

ordine di confisca di proventi sia stata sciolta in seguito, non può essere invocato come impedimento all'assistenza a norma dell'Articolo 23, paragrafo 1a;

c. il fatto che la persona nei confronti della quale s'indaga o è stato emesso un ordine di confisca da parte delle autorità della Parte richiedente sia menzionata nella richiesta come autore del reato presupposto e del reato di riciclaggio, in applicazione dell'Articolo 9.2.b della presente Convenzione, non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi collaborazione ai sensi del presente Capitolo.

Articolo 29 – Rinvio

La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudicassero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

Articolo 30 – Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente Capitolo, la Parte richiesta valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.

Sezione 6 – Notificazione e tutela dei diritti dei terzi

Articolo 31 – Notificazione di documenti

1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie e da confisca.

2. Nulla del presente Articolo può essere interpretato come un ostacolo:

a. alla possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta direttamente a persone all'estero;

b. alla possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte d'origine di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o attraverso gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte di destinazione,

a meno che la Parte di destinazione non faccia una dichiarazione contraria al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. In caso di notificazione di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte d'origine, quest'ultima deve indicare i rimedi giuridici di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.

Articolo 32 – Riconoscimento delle decisioni straniere

1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi.

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:

- a. i terzi non hanno avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o
- b. la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiesta sulla stessa questione; o
- c. esso è contrario all'ordine pubblico della Parte richiesta; o
- d. la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiesta in materia di competenza esclusiva.

Sezione 7 – Norme procedurali e altre norme generali

Articolo 33 – Autorità centrale

1. Le Parti designano un'autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente Capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.
2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente Articolo.

Articolo 34 – Comunicazione diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.
2. In caso di urgenza, le richieste e le comunicazioni di cui al presente Capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, compresi i pubblici ministeri, della Parte richiedente a tali autorità giudiziarie della Parte richiesta. In questi casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente.
3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).
4. Se la richiesta è fatta a norma del paragrafo 2 del presente Articolo e l'autorità non è competente per darvi seguito, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale informandone direttamente la Parte richiedente.
5. Le richieste o le comunicazioni di cui alla Sezione 2 del presente Capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.
6. I progetti di richieste o comunicazioni ai sensi del presente Capitolo possono essere inoltrati direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta precedentemente ad una richiesta formale, al fine di assicurare che possano essere trattate in maniera efficace al loro ricevimento e che contengano tutte le informazioni e la documentazione di supporto sufficienti per conformarsi alla legislazione della Parte richiesta.

Articolo 35 – Forma delle richieste e lingua

1. Tutte le richieste di cui al presente Capitolo devono essere fatte per iscritto. Esse possono essere trasmesse mediante mezzi elettronici di comunicazione, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, a condizione che la Parte richiedente sia pronta a produrre in qualsiasi momento, su richiesta, una traccia scritta della spedizione e l'originale. Tuttavia, ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le condizioni in cui è pronta ad accettare ed eseguire le richieste ricevute per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, non è prescritta la traduzione delle richieste e degli allegati.

3. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuno Stato o la Comunità Europea può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che si riserva il diritto di domandare che le richieste a essa trasmesse e gli allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che indicherà. La Parte in questione può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua che indicherà. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

Articolo 36 – Legalizzazione

I documenti trasmessi a norma del presente Capitolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

Articolo 37 – Contenuto della richiesta

1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente Capitolo deve indicare specificatamente:

a. l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento;

b. l'oggetto e i motivi della richiesta;

c. la pratica, compresi i fatti rilevanti (come la data, il luogo e le circostanze del reato) cui si riferiscono le indagini o i provvedimenti, fatta eccezione per il caso di richiesta di notificazione;

d. nel caso in cui la cooperazione comporti misure cautelari:

i. il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e

ii. l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;

e. se necessario, e per quanto possibile,

i. particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le sedi; e

- ii. i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l'ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e

f. tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite.

2. La richiesta di misura provvisoria ai sensi della Sezione 3, in relazione al sequestro di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i valori patrimoniali in questione.

3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della Sezione 4 devono contenere:

a. nel caso dell'Articolo 23 paragrafo 1a:

- i. una copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso;
- ii. una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici ordinari;
- iii. l'indicazione della misura in cui l'esecuzione del provvedimento è richiesta; e
- iv. informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie;

b. nel caso dell'Articolo 23 paragrafo 1b, un'esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di richiedere il provvedimento secondo la propria legge interna;

c. se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.

Articolo 38 – Richieste insufficienti

1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente Capitolo, ovvero le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte può domandare alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni.

2. La Parte richiesta può fissare un termine per il ricevimento di tali modifiche o informazioni.

3. In attesa delle modifiche o informazioni relative a una richiesta presentata ai sensi della Sezione 4 del presente Capitolo, la Parte richiesta può adottare le misure di cui alle sezioni 2 e 3 del presente Capitolo.

Articolo 39 – Pluralità di richieste

1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della Sezione 3 o 4 del presente Capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi valori patrimoniali, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie.
2. In caso di pluralità di domande a norma della Sezione 4 del presente Capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.

Articolo 40 – Obbligo di motivazione

La Parte richiesta deve fornire i motivi per cui decide di negare, rinviare o sottoporre a condizioni qualsiasi cooperazione prevista dal presente Capitolo.

Articolo 41 – Informazioni

1. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente:
 - a. dell'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente Capitolo;
 - b. del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta;
 - c. di una decisione di diniego, di rinvio o di sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente Capitolo;
 - d. di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione delle misure richieste o che verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; e
 - e. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della Sezione 2 o 3 del presente Capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria.
2. La Parte richiedente informa immediatamente la Parte richiesta:
 - a. di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e
 - b. di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del presente Capitolo non risultino più giustificati.
3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.

Articolo 42 – Limitazione dell'uso

1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

2. Ciascuno Stato o la Comunità Europea può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza previo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente Capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente in indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta.

Articolo 43 – Riservatezza

1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente.

2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della legge nazionale e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che e nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o delle procedure indicate nella richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni della legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'Articolo 20 deve uniformarsi a tutte le condizioni di riservatezza chieste dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, lo comunica immediatamente alla Parte trasmittente.

Articolo 44 – Spese

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni dell'esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.

Articolo 45 – Risarcimento danni

1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente Capitolo, le Parti interessate prevedono di consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle somme da versare a titolo di risarcimento.

2. La Parte che sia stata citata per danni provvede a informare l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.

Capitolo V – Cooperazione fra le FIU

Articolo 46 – Cooperazione fra le FIU

1. Le Parti garantiscono che le unità di informazione finanziaria (FIU), così come definite dalla presente Convenzione, cooperino ai fini della lotta contro il riciclaggio, secondo le loro competenze nazionali, per raccogliere e analizzare le informazioni pertinenti a qualsiasi fatto che potrebbe essere indice di riciclaggio e, laddove opportuno, indagare all'interno della FIU al riguardo.

2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte garantisce che le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ai sensi della presente Convenzione o conformemente a memorandum d'intesa esistenti o

futuri compatibili con la presente Convenzione, tutte le informazioni disponibili che possano avere attinenza con il trattamento o l'analisi di informazioni o, a seconda del caso, con indagini relative a operazioni finanziarie legate al riciclaggio e alle persone fisiche o giuridiche coinvolte in tali operazioni.

3. Ciascuna Parte garantisce che l'assolvimento delle funzioni delle FIU ai sensi del presente Articolo non sia ostacolato dalle loro strutture interne, che si tratti di autorità amministrative, giudiziarie o forze dell'ordine.

4. Ogni richiesta avanzata ai sensi del presente Articolo è accompagnata da una breve esposizione dei fatti pertinenti noti alla FIU richiedente. La FIU, nella sua richiesta, specifica in che modo saranno usate le informazioni richieste.

5. Allorché una richiesta è inoltrata conformemente al presente Articolo, la FIU richiesta fornisce tutte le informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni finanziarie disponibili e i pertinenti dati in possesso delle forze dell'ordine, specificati nella richiesta, senza che sia necessario presentare una richiesta formale ai sensi di convenzioni o accordi applicabili tra le Parti.

6. Una FIU può rifiutarsi di divulgare delle informazioni che potrebbero compromettere le indagini penali in corso nella Parte richiedente o, in circostanze eccezionali, allorché la divulgazione delle informazioni sarebbe chiaramente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o della Parte interessata, o allorché non rispetterebbe i principi fondamentali del diritto interno della Parte richiedente. Ogni rifiuto deve essere adeguatamente motivato alla FIU richiedente.

7. Le informazioni o i documenti ottenuti conformemente al presente Articolo possono essere utilizzati solamente per i fini previsti dal paragrafo 1. Le informazioni fornite da una FIU non possono essere divulgate a terzi, né, senza previo consenso della FIU che le ha fornite, essere utilizzate dalla FIU ricevente per fini diversi dall'analisi.

8. Allorché trasmette informazioni o documenti ai sensi del presente Articolo, la FIU che effettua la trasmissione può imporre delle restrizioni e delle condizioni in merito all'utilizzo delle informazioni per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 7. La FIU destinataria è tenuta a rispettare tali restrizioni e condizioni.

9. Allorché una Parte desidera utilizzare le informazioni o i documenti trasmessi per indagini o procedimenti penali per i fini previsti dal paragrafo 7, la FIU che effettua la trasmissione non può rifiutare il proprio assenso per un tale utilizzo, a meno che non lo faccia sulla base di restrizioni previste dal proprio ordinamento interno o di condizioni di cui al paragrafo 6. Ogni rifiuto di concedere il proprio assenso deve essere adeguatamente motivato.

10. Le FIU adottano tutte le misure necessarie, incluse le misure di sicurezza, per garantire che le informazioni comunicate ai sensi del presente Articolo non siano accessibili ad altre autorità, organismi o servizi.

11. Le informazioni fornite sono protette, conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, e tenuto conto della raccomandazione n. R(87) 15 del 15 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa volta a regolamentare l'utilizzo dei dati di natura personale nel settore della polizia, da regole di riservatezza e tutela dei dati personali almeno

equivalenti a quelle che si applicano a norma della legislazione nazionale applicabile alla FIU richiedente.

12. La FIU che trasmette le informazioni può rivolgere delle richieste ragionevoli sull'uso che è stato fatto delle informazioni trasmesse e la FIU ricevente deve fornire, allorquando possibile, tali informazioni.

13. Le Parti indicano l'unità che funge da FIU ai sensi del presente Articolo.

Articolo 47 – Cooperazione internazionale per il rinvio di transazioni sospette

1. Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a consentire alla FIU, su richiesta di una FIU straniera, di intervenire urgentemente per sospendere o ritardare la conclusione di una transazione in corso. Le condizioni e la durata di una tale misura sono identiche a quelle previste dal diritto interno della FIU richiesta per il rinvio delle transazioni.

2. La FIU richiesta adotta le misure di cui al paragrafo 1 allorquando ritiene, sulla base degli elementi comunicati dalla FIU richiedente, che:

a. la transazione è legata ad un'operazione di riciclaggio;

b. la transazione sarebbe stata sospesa, o la conclusione della stessa rinviata, se fosse stata oggetto di una segnalazione di una transazione sospetta interna.

Capitolo VI – Meccanismo di controllo e risoluzione delle controversie

Articolo 48 – Meccanismo di controllo e risoluzione delle controversie

1. La Conferenza delle Parti è tenuta a seguire l'applicazione della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti:

a. controlla che le Parti applichino la Convenzione in modo corretto;

b. su richiesta di una Parte, può esprimere un parere su qualsiasi questione concernente l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione.

2. La Conferenza delle Parti svolge le funzioni di cui al paragrafo 1.a utilizzando i sommari pubblici disponibili del Comitato ristretto di esperti per la valutazione delle misure di riciclaggio (MONEYVAL), per gli Stati membri del MONEYVAL, e tutti i sommari pubblici disponibili del GAFI, per gli Stati membri del GAFI, integrati, a seconda del caso, dai questionari periodici di autovalutazione. La procedura di controllo riguarderà unicamente gli ambiti contemplati dalla presente Convenzione, che non sono già coperti da altre norme internazionali, per le quali vengono effettuate dal GAFI e dal MONEYVAL delle valutazioni reciproche.

3. Se la Conferenza delle Parti ritiene di aver bisogno di ulteriori informazioni per poter adempiere alle sue funzioni, la stessa consulta la Parte interessata avvalendosi, se così richiesto dalla Conferenza, dei meccanismi e delle procedure del MONEYVAL. La Parte interessata comunica successivamente alla Conferenza delle Parti i suoi elementi di risposta. Sulla base di tali elementi, la Conferenza stabilisce se effettuare o meno una valutazione più approfondita della situazione della Parte interessata. Ciò può, ma non deve necessariamente includere, visite sul posto da parte di un gruppo di valutatori.

4. In caso di controversia tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, le stesse si adopereranno per trovare una soluzione mediante negoziazione o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, inclusa la presentazione della controversia alla Conferenza delle Parti, ad un tribunale arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, come concordato dalle Parti interessate.

5. La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

6. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa convoca la Conferenza delle Parti al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, la Conferenza delle Parti si incontrerà regolarmente, secondo quanto previsto dal regolamento interno dalla stessa adottato.

Capitolo VII – Disposizioni finali

Articolo 49 – Firma ed entrata in vigore

1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità Europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Tali Stati e la Comunità Europea possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante:

- a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui 6 firmatari, di cui almeno quattro membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

4. Nei confronti dei Firmatari che esprimeranno successivamente il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

5. Nessuna Parte Contraente alla Convenzione del 1990 può ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione senza ritenersi vincolata perlomeno dalle disposizioni corrispondenti alle disposizioni della Convenzione del 1990 dalle quali era vincolata.

6. Dalla sua entrata in vigore, le Parti alla Convenzione, che sono anche Parti alla Convenzione del 1990:

- a. applicheranno le disposizioni della presente Convenzione nelle loro reciproche relazioni;
- b. continueranno ad applicare le disposizioni della Convenzione del 1990 nelle loro relazioni con altre Parti a detta Convenzione, ma che non sono Parti alla presente Convenzione.

Articolo 50 – Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti alla Convenzione, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla Convenzione, in virtù di una decisione presa con la maggioranza prevista dall'Articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti aventi diritto di far parte del Comitato.
2. Nei confronti degli Stati che vi aderiranno, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 – Applicazione territoriale della Convenzione

1. Ogni Stato o la Comunità Europea può designare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il territorio o i territori a cui si applica la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può in qualunque altro momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Riguardo a tale territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della predetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei precedenti due paragrafi potrà, per quanto concerne i territori indicati nella medesima, essere ritirata mediante comunicazione al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 52 – Relazione con altre convenzioni e accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.
2. Le Parti alla Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
3. Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno facoltà di applicare tale accordo o trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.
4. Nelle loro relazioni reciproche, le Parti che sono membri dell'Unione Europea applicano le norme della Comunità e dell'Unione Europea nella misura in cui vi sono norme della Comunità e dell'Unione Europea che regolamentano una data materia e che sono applicabili al caso specifico, fatti salvi lo scopo ed il fine della presente Convenzione e la sua piena applicazione rispetto alle altre Parti.

Articolo 53 – Dichiarazioni e riserve

1. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di fare uso di una o più riserve previste dall'Articolo 3 paragrafo 2, dall'Articolo 9 paragrafo 4, dall'Articolo 17 paragrafo 5, dall'Articolo 24 paragrafo 3, dall'Articolo 31 paragrafo 2, dall'Articolo 35 paragrafi 1 e 3 e dall'Articolo 42 paragrafo 2.

2. Ogni Stato o la Comunità Europea può inoltre, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, le disposizioni dell'Articolo 7, paragrafo 2.c., dell'Articolo 9, paragrafo 6, dell'Articolo 46, paragrafo 5 e dell'Articolo 47.

3. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare la maniera in cui intende applicare gli Articoli 17 e 19 della Convenzione, tenuto conto in particolare degli accordi internazionali applicabili alla cooperazione internazionale in materia penale. Notificherà ogni modifica a tali informazioni al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

4. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare:

- a. che non applicherà l'Articolo 3, paragrafo 4 della presente Convenzione; o
- b. che applicherà solo parzialmente l'Articolo 3, paragrafo 4 della presente Convenzione; o
- c. la maniera in cui intende applicare l'Articolo 3, paragrafo 4 della presente Convenzione.

Notificherà ogni modifica a tali informazioni al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

5. Non potranno essere effettuate altre riserve.

6. Ogni Parte che ha formulato una riserva in virtù dei paragrafi precedenti può ritirarla del tutto o in parte mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Segretario Generale.

7. La Parte che ha formulato una riserva relativamente ad una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione ad un'altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, chiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'ha accettata.

Articolo 54 – Modifiche

1. Modifiche alla presente Convenzione possono essere proposte da qualsiasi Parte e devono essere comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio stesso, alla Comunità Europea e a ogni Stato non membro che abbia aderito, o sia stato invitato ad aderire, alla presente Convenzione a norma dell'Articolo 50.

2. Ogni modifica proposta da una Parte è comunicata al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il parere sulla modifica proposta al Comitato dei Ministri.

3. Il Comitato dei Ministri esamina la modifica proposta e il parere fornito dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare la modifica a maggioranza dei voti previsti all'Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa.

4. Il testo di ogni modifica adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente Articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. Ogni modifica adottata a norma del paragrafo 3 del presente Articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tutte le Parti hanno comunicato al Segretario Generale la propria accettazione della stessa.

6. Al fine di aggiornare le categorie di reati contenute nell'Allegato ed emendare l'Articolo 13, le modifiche possono essere proposte da qualsiasi Parte o dal Comitato dei Ministri. Le stesse vengono comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti.

7. Dopo aver consultato le Parti che non sono membri del Consiglio d'Europa e, se necessario, il Comitato Europeo per i Problemi Criminali, il Comitato dei Ministri può adottare una modifica proposta con la maggioranza prevista dall'Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. La modifica entra in vigore allo scadere di un periodo di un anno dalla data in cui è stata inoltrata alle Parti. Durante tale periodo, ogni Parte può notificare al Segretario Generale le proprie obiezioni circa l'entrata in vigore di detta modifica nei propri confronti.

8. Se un terzo delle Parti notifica al Segretario Generale la propria obiezione circa l'entrata in vigore della modifica, quest'ultima non entra in vigore.

9. Se meno di un terzo delle Parti notifica la propria obiezione, la modifica entra in vigore per quelle Parti che non hanno notificato l'obiezione.

10. Una volta che una modifica è entrata in vigore conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del presente Articolo ed una Parte abbia formulato un'obiezione a tale modifica, quest'ultima entra in vigore per la Parte interessata il primo giorno del mese successivo alla data in cui ha notificato la propria accettazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni Parte che ha formulato un'obiezione può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

11. Se una modifica viene adottata dal Comitato dei Ministri, uno Stato o la Comunità Europea non può esprimere il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, senza accettare allo stesso tempo la modifica.

Articolo 55 – Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Segretario Generale.

3. Tuttavia, la presente Convenzione resta in vigore per quanto riguarda l'esecuzione delle confische, ai sensi dell'Articolo 23, delle quali sia stata fatta richiesta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, prima della data in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 56 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a notificare agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione, ad ogni Stato invitato ad aderirvi e ad ogni altra Parte alla Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli Articoli 49 e 50;
- d. ogni dichiarazione o riserva formulata in base all'Articolo 53;
- e. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Varsavia, in data 16 maggio 2005, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, a ogni Stato non membro che abbia partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderirvi.